




Diritto vigente	Progetto preliminare
Ingresso visti gli articoli 8 capoverso 4, 87, 92 capoverso 1 e 112 capoverso 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000,	Ingresso visti gli articoli 8 capoverso 4, 87, 92 capoverso 1, 95 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale;
Art. 1 Scopo 1 Scopo della presente legge è impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili. 2 La legge crea le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibilità, possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e una formazione continua ed esercitare un'attività lucrativa.	Art. 1 cpv. 2 ² La legge crea le condizioni quadro affinché le persone con disabilità possano partecipare più facilmente alla vita della società su base di uguaglianza con gli altri e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, scegliere il proprio alloggio, accedere alle prestazioni, seguire una formazione o una formazione continua ed esercitare un'attività lucrativa.
Art. 2 Definizioni ¹ Ai sensi della presente legge per <i>disabile</i> s'intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un'attività lucrativa.	Art. 2 cpv. 1 e 6 ¹ Ai sensi della presente legge per persona con disabilità s'intende una persona affetta da una menomazione fisica, mentale, psichica, intellettuale o sensoriale prevedibilmente persistente la cui interazione con diverse barriere impedisce la sua piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. ⁶ Per accomodamenti ragionevoli s'intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato.



Art. 3 Campo d'applicazione La presente legge si applica: g. ai rapporti di lavoro secondo la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.	Art. 3 lett. g La presente legge si applica: g. ai rapporti di lavoro secondo il Codice delle obbligazioni (CO) o il diritto pubblico federale, cantonale o comunale.
Art. 5 Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni ¹ La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze particolari delle donne disabili.	Art. 5 cpv. 1 e 1 ^{bis} ¹ La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto della diversità delle disabilità e delle esigenze particolari delle donne con disabilità. ^{1bis} Coinvolgono in maniera appropriata le persone con disabilità nell'elaborazione dei provvedimenti.
Art. 6 Prestazioni di privati I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.	Art. 6 1 I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare né direttamente né indirettamente una persona con disabilità per la sua disabilità. 2 Adottano gli accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità. 3 Le prestazioni che offrono in forma digitale devono essere conformi alle norme internazionali e nazionali di accessibilità per le persone con disabilità. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.
	Art. 6a Rapporti di lavoro 1 I lavoratori con disabilità non devono essere discriminati né direttamente né indirettamente per la loro disabilità, in particolare in occasione dell'assunzione di personale, nelle condizioni d'impiego e di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nella formazione continua, nella promozione e nella disdetta del rapporto di lavoro.



2 I datori di lavoro adottano gli accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre e eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità.




Art. 8 Diritti soggettivi in materia di prestazioni

 $^3\,\mathrm{Chi}$ è discriminato ai sensi dell'articolo 6 può chiedere al giudice il versamento di un'indennità.

Art. 8 cpv. 3 e 4

- ³ Chi è discriminato ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 può chiedere al giudice di:
 - a. proibire una discriminazione imminente;
 - b. far cessare una discriminazione attuale;
 - c. accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;
 - d. ingiungere al fornitore di prestazioni il versamento di un'indennità.

⁴ Chi è discriminato a causa della sua disabilità perché un fornitore di prestazioni si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 può chiedere al giudice di ordinarne l'adozione o che gli sia versata un'indennità stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.



Art. 8a Diritti soggettivi in materia di rapporti di lavoro


¹ Chi è discriminato ai sensi dell'articolo 6*a* capoverso 1 può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di:

- g. proibire una discriminazione imminente;
- h. far cessare una discriminazione attuale;
- i. accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;
- j. ingiungere al datore di lavoro il versamento di un'indennità.


² Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un'assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro retto dal CO, la persona lesa può pretendere soltanto il versamento di un'indennità da parte del datore di lavoro. L'indennità è stabilita tenendo conto di tutte le circostanze ed è calcolata in base al salario presumibile o effettivo.

 3 In caso di disdetta discriminatoria del rapporto di lavoro si applica l'articolo $336a^{\circ}$ CO. Sono fatte salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale, nonché le pretese contrattuali più estese.


⁴ Chi è discriminato a causa della sua disabilità perché il datore di lavoro si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinarne l'adozione o che gli sia versata un'indennità stabilita dal giudice o dall'autorità amministrativa, tenuto conto di tutte le circostanze.




Art. 9 Diritto di ricorso e di azione delle organizzazioni di aiuto ai disabili	Art. 9 cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a
¹ Le organizzazioni d'importanza nazionale di aiuto ai disabili che esistono da almeno dieci anni possono far valere diritti per svantaggi che hanno ripercussioni su un gran numero di disabili.	¹ Le associazioni e le altre organizzazioni autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi delle persone con disabilità possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità.
³ Il diritto di ricorso comprende:	² Il Consiglio federale designa le associazioni e le altre organizzazioni autorizzate a
a. la facoltà di agire davanti alle istanze della giurisdizione civile per far accertare una	ricorrere.
discriminazione ai sensi dell'articolo 6;	³ Il diritto di ricorso comprende:
	 la facoltà di agire davanti alle istanze della giurisdizione civile per promuovere azioni e far valere le pretese previste agli articoli 8 e 8a; le richieste di versamento di un'indennità sono possibili soltanto sulla base del Codice di procedura civile;
	Art. 9a Procedure riguardanti i rapporti di lavoro
	¹ Chi, candidato a un posto di lavoro, pretende di non essere stato assunto per motivi discriminatori a causa della sua disabilità può esigere dal datore di lavoro una motivazione scritta.
	² La pretesa a un'indennità decade se l'azione non è proposta entro tre mesi dal momento in cui il datore di lavoro ha comunicato il rifiuto dell'assunzione.
	³ In caso di disdetta discriminatoria del rapporto di lavoro si applica l'articolo 336 <i>b</i> CO.
Art. 10 Gratuità della procedura	Art. 10 cpv. 1
Le procedure ai sensi degli articoli 7 e 8 sono gratuite.	¹ Le procedure ai sensi degli articoli da 7 a 8 <i>a</i> sono gratuite.
· Le procedure ai sensi degli articon / e o sono gratuite.	- Le procedure ai sensi degli articon da i a δa sono gratuite.



Art. 11 Principi generali ² Il giudice fissa l'indennità secondo l'articolo 8 capoverso 3 tenendo conto delle circostanze, della gravità della discriminazione e del valore della prestazione in questione. L'indennità ammonta al massimo a 5000 franchi.	Art. 11 cpv. 2 ² Il giudice fissa l'indennità secondo gli articoli 8 capoverso 2 lettera d e 8a capoverso 1 lettera d tenendo conto di tutte le circostanze e della gravità della discriminazione.
	 Art. 12a Accomodamenti ragionevoli Se un'impresa si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 6 capoverso 2, nella ponderazione degli interessi secondo l'articolo 11 capoverso 1, il giudice tiene in particolare conto: a. delle dimensioni e delle possibilità finanziarie dell'impresa; b. del numero di persone che ricorrono alla prestazione; c. dell'esistenza di una soluzione alternativa atta a impedire, ridurre o eliminare lo svantaggio; d. del pregiudizio ai diritti e alle libertà di terzi. ² Se un'impresa si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 6a capoverso 2, nella ponderazione degli interessi secondo l'articolo 11 capoverso 1, il giudice o l'autorità amministrativa tiene in particolare conto: a. delle dimensioni e delle possibilità finanziarie dell'impresa; b. dell'esistenza di una soluzione alternativa atta a impedire, ridurre o eliminare lo svantaggio; c. del pregiudizio ai diritti e alle libertà di terzi, in particolare degli altri lavoratori.



	Art. 12b Lingue dei segni svizzere riconosciute Sono riconosciute come lingue dei segni svizzere: a. la lingua dei segni svizzero tedesca; b. la lingua dei segni francese; c. la lingua dei segni italiana.
	Art. 12c Promozione delle lingue dei segni 1 La Confederazione e i Cantoni possono promuovere l'uso delle lingue dei segni svizzere, le loro forme di espressione culturali e la comprensione tra persone sorde e udenti.
Art. 13 Provvedimenti nel settore del personale ¹ In quanto datore di lavoro, la Confederazione si adopera con ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai disabili pari opportunità. Adotta i provvedimenti necessari all'attuazione della legge in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare in occasione dell'assunzione di personale.	 Art. 13 cpv. 1 e 1bis In quanto datore di lavoro, la Confederazione garantisce pari opportunità alle persone con disabilità. Ibis Adotta provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, in particolare in occasione dell'assunzione di personale.




Art. 14 Provvedimenti a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti

- 1 Nei rapporti con la popolazione, le autorità considerano le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.
- ² Nella misura in cui le autorità offrano le loro prestazioni su Internet, tali prestazioni devono essere accessibili senza difficoltà alle persone ipovedenti. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.
- ³ A complemento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la Confederazione può:
 - a. sostenere misure dei Cantoni destinate a promuovere l'uso del linguaggio dei segni
 e del linguaggio parlato nella formazione scolastica e professionale delle persone
 affette da disturbi del linguaggio e audiolese e le conoscenze linguistiche delle
 persone ipovedenti;
 - sostenere organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e d'importanza nazionale che si adoperano per le esigenze politiche di linguaggio e di comprensione delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese e ipovedenti
- ⁴ La Confederazione può sostenere misure volte a rendere le trasmissioni televisive accessibili alle persone audiolese e ipovedenti.

Art. 14 Accessibilità e comunicazione

- ¹Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, le organizzazioni e le imprese secondo l'articolo 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e le organizzazioni e le imprese titolari di una concessione della Confederazione adottano i provvedimenti architettonici, tecnici e comunicativi necessari per rendere le loro informazioni e prestazioni accessibili alle persone con disabilità.
- ² Su richiesta di una persona affetta da disturbi del linguaggio, audiolesa o ipovedente, adottano i provvedimenti necessari per consentire alle persone responsabili del fascicolo della persona di comunicare con lei. I provvedimenti devono essere adottati entro un termine che tenga conto dell'urgenza del caso e delle circostanze.
- ³ Comunicano con le persone con disabilità in una forma a loro comprensibile. Il Consiglio federale disciplina le modalità.
- ⁴ Le unità amministrative garantiscono che le prestazioni offerte in forma digitale siano conformi alle norme informatiche internazionali e nazionali di accessibilità per le persone con disabilità.
- ⁵ Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche. Può dichiarare obbligatorie le norme tecniche fissate dalle organizzazioni private.



	 Art. 14a Provvedimenti di promozione nei settori della formazione, della comprensione e della lingua 1 A complemento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e della promozione della cultura, la Confederazione può sostenere: a. progetti e misure dei Cantoni destinati a promuovere l'uso delle lingue dei segni svizzere o delle lingue parlate nella formazione prescolastica, scolastica e professionale delle persone affette da disturbi del linguaggio o audiolese e le conoscenze linguistiche delle persone ipovedenti; b. progetti e provvedimenti di organizzazioni a scopo non lucrativo d'importanza nazionale o linguistico-regionale che si adoperano per le esigenze politiche di linguaggio e di comprensione delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese e ipovedenti; c. progetti e provvedimenti di organizzazioni a scopo non lucrativo d'importanza nazionale o linguistico-regionale che si adoperano per la promozione delle lingue dei segni svizzere e delle loro forme di espressione culturali. 2 La Confederazione può sostenere misure volte a rendere le trasmissioni televisive accessibili alle persone audiolese o ipovedenti.
Art. 23 Aiuti finanziari ¹ Nell'ambito delle loro rispettive competenze di finanziamento dei trasporti pubblici, la Confederazione e i Cantoni concedono aiuti finanziari per i provvedimenti secondo l'articolo 22. ² La Confederazione fissa un limite di spesa per un periodo di 20 anni. ³ Il Consiglio federale definisce segnatamente le priorità, le condizioni e i tassi applicabili agli aiuti federali.	Art. 23 Il Consiglio federale definisce le condizioni degli aiuti finanziari concessi per i provvedimenti secondo l'articolo 22.